



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ON. FRANCESCO RUTELLI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Francesco Rutelli;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha trasformato l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in Agenzia, denominata ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 recante l'organizzazione e la disciplina dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede che lo Statuto del predetto Ente, deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, entri in vigore con l'approvazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 19 marzo 2007, con la quale è stato adottato lo Statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Francesco Rutelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

VISTA la nota n. 248/SEGR. del 21 giugno 2007 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, condividendo le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha invitato l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo ad apportare allo Statuto le necessarie modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 25 del 26 luglio 2007, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, recependo le osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti, ha adottato il nuovo Statuto;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dello Statuto dell' ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

DECRETA

E' approvato lo Statuto dell' ENIT – Agenzia nazionale del turismo di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 25 del 26 luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11/8/2007

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

F. Prodi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L. Berlusconi

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L. Di Pietro



PER COPIA CONFORME ALLO STATUTO
F. Prodi

Gr
Gr

STATUTO ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

ARTICOLO 1

PERSONALITA' E SEDE

1. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ente pubblico non economico, disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 e dal presente Statuto, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
2. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ha sede legale in Roma e svolge le proprie funzioni ed attività per mezzo della propria sede centrale e delle proprie sedi periferiche, anche a carattere temporaneo.
3. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, è sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 2

FINALITA'

1. L'Agenzia provvede alla promozione turistica internazionale dell'Italia e delle sue realtà regionali, conformando la propria attività ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
2. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo:
 - a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. P.'. The stamp is partially obscured by the ink.

b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Autorità vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;

e) attua forme di collaborazione con altri Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004 - nonché dagli ulteriori accordi che potranno essere sottoscritti in materia - e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56.

La collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri sarà volta a promuovere l'attrazione di flussi turistici verso l'Italia.

f) per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo sulla rete Internet, già avviata dal progetto del portale www.Italia.it, l'Agenzia nazionale del turismo potrà provvedere, attraverso opportune convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie - alla gestione, alla definizione dei relativi contenuti ed alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale.

3. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia può promuovere la costituzione di Società e partecipare, anche con quote di minoranza, a consorzi con soggetti pubblici e privati aventi scopi analoghi e affini ai propri.

Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono definiti le condizioni, i termini e le modalità per la costituzione e/o partecipazione a tali organismi.

4. La costituzione di Società e/o la partecipazione a Consorzi, ove non stabilite da legge, sono soggette a preventiva autorizzazione della Autorità vigilante alla quale con relazione annuale sarà riferito in ordine alla attività svolta ed ai risultati conseguiti dai predetti soggetti.



5. Alle società di cui ai commi precedenti può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, l'Agenzia può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica regionale o locale.

7. L'Amministrazione di vigilanza si avvale di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali.

L'Autorità vigilante, ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può assegnare direttamente a ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

ARTICOLO 3


ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE

1. L'ENIT- Agenzia nazionale del turismo, organizza gli uffici della sede centrale e dell'estero, assicurando, in particolare, la flessibilità e la dinamicità della rete estera, in modo da garantirne il razionale funzionamento; ne determina le sfere di competenza, le dotazioni organiche e le attribuzioni con appositi regolamenti o singoli provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e del presente Statuto.

2. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Agenzia può conferire incarichi individuali nei modi e nei limiti di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Istituisce ed organizza il proprio sistema di controlli interni in conformità ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.



ARTICOLO 4

*PIANO NAZIONALE PROMOZIONALE TRIENNALE
E PIANI ESECUTIVI ANNUALI*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l' Agenzia elabora, secondo gli indirizzi individuati dall'Autorità vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e sentito il Comitato Tecnico-Consultivo di cui al successivo articolo 19, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, perseguendo obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

I piani esecutivi annuali, nonché il Piano nazionale promozionale triennale, verranno predisposti, fra gli altri, sulla base dei "Rapporti congiunti Ambasciate/Consolati/ENIT" elaborati dagli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri congiuntamente agli Uffici della rete estera dell'ENIT, ove presenti, ovvero autonomamente, ai sensi del Protocollo d'Intesa MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004 o di ulteriori accordi che potranno essere sottoscritti in materia.

2. Il Piano nazionale promozionale triennale ed i piani esecutivi annuali, deliberati rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, sono sottoposti all'approvazione dell'Autorità vigilante sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 maggio 1995 n. 203, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Autorità vigilante formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi al ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, i programmi si intendono approvati.

ARTICOLO 5

MEZZI DI FINANZIAMENTO

1. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi delle Regioni;
- b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica;
- d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.



25/2007

2. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della Legge 23 agosto 1988, n. 362.

ARTICOLO 6

ORGANI

1. Sono Organi dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo :

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Organi dell'Agenzia durano in carica tre anni ed i componenti sono rinnovabili per una sola volta.

Gli Organi di amministrazione e di controllo restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta dell'Autorità politica competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) cura i rapporti con le istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno della riunione;
- d) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale dell'Ente;
- e) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. P.'. The stamp is partially obscured by the ink.

N. 25/2007

- f) provvede per le materie e per gli atti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- g) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta per la designazione all' Autorità vigilante dell'incarico di Direttore Generale;
- h) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell' Agenzia sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice - Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente nonché coordina e promuove le partecipazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano alle attività dell'Agenzia ai fini della massimizzazione della loro efficacia.

4. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti materie:

- a) liti attive e passive;
- b) accettazione di lasciti e donazioni;
- c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.

5. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva da fissarsi comunque non oltre trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti urgenti.

6. Il Presidente espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai regolamenti.

7. Il Presidente può conferire, sentito il Consiglio di Amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione. Le modalità di attuazione degli incarichi saranno, ove necessario, definite nei regolamenti di organizzazione o in appositi atti di incarico.

8. Salva la facoltà prevista dal comma precedente, al fine di assicurare la massima visibilità dell'immagine all'estero il Presidente si può avvalere di un Presidente onorario con funzioni di alta rappresentanza, che agirà, su incarico del Presidente stesso, prevalentemente nell'ambito delle attività internazionali finalizzate alla promozione del turismo italiano. Il Presidente onorario, scelto tra le personalità di alto prestigio maggiormente rappresentative dello stile italiano all'estero, è designato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate dall'articolo 9 e partecipa, se invitato dal Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. L'incarico di Presidente onorario è gratuito, fatto salvo il rimborso spese per le missioni da effettuarsi su specifico incarico del Presidente, nello svolgimento della propria funzione nei limiti previsti dalla normativa vigente per il Presidente.

Il provvedimento di designazione del Presidente onorario viene trasmesso all'Autorità vigilante per la nomina.

Il Presidente onorario decade con la cessazione dell'incarico del Presidente.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'M.P.' followed by a stylized flourish. The stamp is partially obscured by the ink.

125/2007

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato e composto ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, è costituito ed operativo con la nomina e la permanenza in carica della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 19.
3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto l'adozione dello statuto e delle successive modificazioni, il regolamento di contabilità, il regolamento di organizzazione e le successive modificazioni, le deliberazioni di adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
5. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione da parte dei suoi componenti potrà realizzarsi, oltre che attraverso la loro partecipazione fisica nel luogo della seduta, anche a distanza, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme di attuazione dello stesso.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e precisamente una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed una seconda volta in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.
7. Il Consiglio si riunisce altresì ogni volta in cui il Presidente lo convochi o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione è fatta con invito, anche con modalità telematiche, da comunicarsi almeno dieci giorni prima della seduta fissata o, nei casi urgenti, almeno tre giorni prima della stessa.
8. I Consiglieri di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica se mancano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive sia che esse si svolgano attraverso la partecipazione fisica alle sedute sia che abbiano luogo a distanza, come previsto al precedente comma 5.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'M.P.' followed by a stylized flourish. The stamp is partially obscured by the ink.

N. 25/2007

La proposta di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio e comunicata alla Amministrazione vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione nominando un nuovo Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso, secondo le procedure di legge.

Si fa ugualmente luogo alla sostituzione in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.

9. In caso di mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno, del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno, dei programmi promozionali dell'Agenzia nei termini di cui all'art. 4, l'Autorità vigilante nomina un Commissario ad acta.

10. In caso di accertate e gravi deficienze amministrative e gestionali, ovvero per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità vigilante, provvedendosi, con le stesse modalità di nomina del Presidente, alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprendenti tutti i poteri del Presidente e del Consiglio e di Amministrazione dell'Agenzia. Il Commissario straordinario è nominato per la durata massima di sei mesi, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei mesi. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito.

ARTICOLO 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo ed istituzione del relativo controllo strategico.
2. Tra gli altri, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di seguito specificati:
 - 2.1 l'adozione dello statuto e delle successive modificazioni;
 - 2.2 l'adozione del Regolamento organizzativo, la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e successive modificazioni;
 - 2.3 l'adozione del Regolamento di contabilità ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni;
 - 2.4 l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni e la conseguente assegnazione al Direttore Generale delle risorse finanziarie;



11.25/2007

- 2.5 l'adozione del Conto consuntivo;
- 2.6 la approvazione delle linee strategiche e dei programmi dell'Agenzia;
- 2.7 l'adozione del Piano nazionale promozionale triennale;
- 2.8 l'adozione dei Piani esecutivi annuali;
- 2.9 l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- 2.10 la designazione del Direttore Generale e la approvazione della deliberazione concernente il rapporto di lavoro, regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile;
- 2.11 l'assegnazione degli obiettivi strategici da raggiungere da parte del Direttore Generale;
- 2.12 il conferimento degli incarichi esterni, ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 ed ex art. 13, comma 1, lett. p del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419;
- 2.13 l'adozione delle misure di cui agli indirizzi dell'Autorità vigilante, ivi comprese le misure di razionalizzazione delle sedi all'estero di cui all'art. 12 del d. lgs 419/99;
- 2.14 la verifica, sulla base della relazione del Direttore Generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- 2.15 la segnalazione al Direttore Generale dei provvedimenti da assumere a seguito della verifica;
- 2.16 la determinazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), del d.lgs. 419/1999, del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'osservanza che il numero degli uffici dirigenziali non possa superare il numero dei dirigenti fissato nella dotazione organica del personale contemplata nel regolamento di organizzazione previsto all'art. 12, comma 3, del DPR 6 aprile 2006, n. 207.
- 2.17 l'adozione di regolamenti interni o di altri atti organizzativi per la disciplina dei residui profili organizzativi di cui all'art. 13 lett. n) del d.lgs 419/99;



N. 25/2007

- 2.18 la costituzione di società e la partecipazione a enti, consorzi, e società aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia, la costituzione di società di scopo con Agenzie di promozione turistica regionale e locale;
- 2.19 l'accettazione di lasciti e donazioni e radiazione di beni;
- 2.20 l'istituzione del sistema di controlli interni, del sistema di valutazione e di controllo strategico, la nomina del Presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e controllo strategico;
- 2.21 la determinazione dei compensi per i componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico;
- 2.22 l'individuazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- 2.23 l'individuazione di beni e servizi e dei relativi corrispettivi ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 207/2006;
- 2.24 la determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo ENIT - Agenzia nazionale del turismo;
- 2.25 la determinazione dei gettoni di presenza ai membri del Comitato tecnico-consultivo;
- 2.26 l'adozione di direttive propedeutiche alla sottoscrizione di contratti pluriennali da parte dei dirigenti;
- 2.27 liti attive e passive;
- 2.28 la designazione, su proposta del Presidente, del Presidente onorario individuato tra personalità di alto prestigio a livello nazionale ed internazionale;
- 2.29 la ratifica dei provvedimenti che il Presidente ha adottato in via d'urgenza;
- 2.30 le delibere in ordine ad ogni altra competenza non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.



25/2007

3. Gli atti di cui al punto 2.1 (Statuto e successive modificazioni) vengono trasmessi all'Autorità vigilante che li approva di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
4. Gli atti di cui al punto 2.2 (Regolamento organizzativo, dotazione organica e successive modificazioni) vengono trasmessi all'Autorità vigilante che li approva di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
5. Gli atti di cui al punto 2.3 (Regolamento di contabilità) vengono trasmessi all'Autorità vigilante che li approva di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. Gli atti di cui al punto 2.4 (Bilancio di previsione e variazioni) vengono approvati dalla Amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. Gli atti di cui al punto 2.5 (Conto consuntivo) vengono approvati dalla Amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. Gli atti di cui ai punti 2.7 (Piano promozionale triennale) e 2.8 (Piani esecutivi annuali) vengono trasmessi all'Autorità vigilante per l'approvazione;
9. Relativamente agli atti di cui al punto 2.10:
 - a) il provvedimento di designazione del Direttore Generale viene trasmesso per la nomina all'Autorità vigilante ai sensi dell'art. 7 del DPR 6 aprile 2006, n. 207;
 - b) il provvedimento concernente il rapporto di lavoro viene trasmesso alla Amministrazione di vigilanza per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
10. Gli atti di cui al punto 2.21 (Compensi per i componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico) e 2.25 (Gettoni di presenza membri del Comitato Tecnico-Consultivo) vengono trasmessi alla Amministrazione vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 10

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le delibere e gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorità vigilante, anche nel caso di concerto con altri Ministeri od Uffici, diventano esecutive all'atto dell'approvazione da parte della medesima Autorità vigilante.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'MP A'. The stamp is partially obscured by the ink.


25/2007

2. Fatti salvi termini diversi stabiliti dalla normativa vigente, l'atto si intende comunque approvato decorso 30 giorni dal ricevimento dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione vigilante, o sessanta giorni dal ricevimento per quegli atti che prevedono un'approvazione di concerto.
3. I termini di cui al comma 2 del predetto articolo si intendono sospesi qualora intervenga richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione vigilante.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia è nominato con decreto dell'Autorità vigilante, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente designati dalla Amministrazione vigilante e uno effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Collegio dei Revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
3. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente, individuato in base all'art. 6 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, anche su motivata richiesta di uno dei componenti effettivi ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Collegio dei Revisori, fermi restando tutte le attribuzioni ed i compiti previsti per legge:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi e sull'attuazione del presente statuto;
 - b) esamina i bilanci preventivi, le variazioni ai medesimi ed i conti consuntivi, redigendo su di essi apposite relazioni;
 - c) verifica la regolarità della gestione e della contabilità degli Uffici dell'Ente;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) rende parere obbligatorio sulla contrazione di mutui, sulla costituzione di società e la partecipazione a enti, consorzi, e società aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia, e sulla costituzione di società di scopo con Agenzie di promozione turistica regionale e locale;
 - f) rende parere obbligatorio sulla ricognizione e il riaccertamento dei residui attivi e passivi;
 - g) esprime parere sul piano di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 419/99.



25/2007

ARTICOLO 12

EMOLUMENTI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEL COMITATO TECNICO- CONSULTIVO E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO STRATEGICO

1. A norma dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, le indennità di carica del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate con decreto dell'Autorità vigilante di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, nonché i gettoni spettanti al Magistrato della Corte dei Conti, sono stabiliti con decreti dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I gettoni di presenza per i membri del Comitato tecnico-consultivo ed il compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia. Le relative delibere vengono trasmesse alla Amministrazione vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 13

DIRETTORE GENERALE E FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Autorità vigilante su designazione del Consiglio di Amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile, ed è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dalla Amministrazione di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se il Direttore Generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è



MP A

N. 25/2007

collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.

3. Al Direttore Generale e, su disposizioni di quest'ultimo, ai Dirigenti dell'Agenzia competono le funzioni inerenti alle attività gestionali dell'Ente in ordine alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e contabile, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Il Direttore Generale partecipa con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; gestisce ed è responsabile del coordinamento e del controllo della struttura organizzativa e amministrativa dell'Agenzia secondo criteri di efficienza ed efficacia in attuazione degli indirizzi e delle direttive generali della Amministrazione vigilante e del Consiglio di Amministrazione e ne assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi ed operativi; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dalla legge, dal presente Statuto, o affidato dagli Organi dell'Agenzia. Riferisce al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione vengono svolte da un sostituto indicato nel Regolamento di cui all'art. 9, comma 2, punto 2.9.

5. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale presenta ogni opportuna proposta al Presidente.

6. Il Direttore Generale predispone e sottopone al Presidente lo schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.


7. Il Direttore Generale predispone e sottopone al Presidente lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, nonché la bozza di relazione amministrativa di accompagnamento.

8. Il Direttore Generale assegna ai dirigenti titolari dei vari uffici, sia in sede centrale che all'estero, obiettivi e risorse finanziarie e umane necessarie alla gestione operativa ed amministrativa di ciascun ufficio.

9. Provvede alla nomina dei titolari degli Uffici della Sede Centrale e, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei titolari e dei responsabili degli uffici all'estero, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e del CCNL, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione.

10. Sono, altresì, attribuiti alla competenza del Direttore Generale gli atti di seguito specificati:

- a) proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione delle linee strategiche e dei programmi dell'Agenzia;
- b) promozione e resistenza alle liti con il potere di conciliare e transigere, in conformità ai deliberati del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;



125/2007

- c) richiesta di parere agli Organi consultivi;
- d) risposte ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza, nei termini di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990;
- e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti, verifica e controllo dell'attività di questi;
- f) assegnazione di personale non titolare e non responsabile agli uffici all'estero;
- g) nomina delle commissioni per gli appalti di forniture e servizi e dei collegi arbitrali secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- h) stipulazione di accordi e convenzioni con soggetti esterni in attuazione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- i) attribuzione delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Il Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento non superiore a trenta giorni, designa il proprio sostituto tra i dirigenti in servizio. In caso di assenza superiore a trenta giorni consecutivi la scelta del Dirigente spetta al Consiglio di Amministrazione.

12. Qualora il Direttore Generale provenga dai ruoli dell'Agenzia, alla scadenza del contratto, è reinserito nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

ARTICOLO 14

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. Spettano alla competenza dei dirigenti, i quali dovranno operare secondo criteri di efficienza e professionalità, nei limiti delle attribuzioni dell'Ufficio a cui sono preposti, l'adozione e l'attuazione delle misure e dei provvedimenti necessari all'esecuzione dei programmi promozionali triennali ed esecutivi annuali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia, nei limiti dei poteri discrezionali, contemplati dai regolamenti dell'Ente. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.



N. 25/2007

2. In particolare ai dirigenti compete:
- a) l'esercizio dei poteri di spesa, assegnati nei limiti di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti approvati dal Direttore Generale;
 - b) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - c) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
 - d) la nomina dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - e) risposte, per il tramite del Direttore Generale, ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di propria competenza, nei termini di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990;
 - f) la formulazione di proposte al Direttore Generale in ordine all'adozione di progetti da realizzare ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - g) la stipula dei contratti per incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) la nomina dei collaudatori per lavori e forniture di servizi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

SERVIZIO DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO STRATEGICO E ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è svolto da un apposito nucleo di controllo interno dell'Agenzia che opera secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Il compenso spettante ai componenti del nucleo, è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

La relativa delibera viene trasmessa alla Amministrazione vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.




2. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo.
3. Il nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in via riservata al Consiglio di Amministrazione, con le relazioni di cui al comma 5, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso supporta il Consiglio di Amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale.
4. L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
5. Il nucleo di valutazione e controllo strategico predispone almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento sui risultati della funzionalità dell'Ente. Su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione può svolgere analisi su politiche e programmi specifici dell'Agenzia e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.
6. Il controllo interno si attua anche con l'attività di valutazione dell'operato dei dirigenti nel rispetto dei principi generali dell'art. 5 del d. lgs. 286/1999 e delle norme del CCNL di comparto, sulla base del sistema di valutazione adottato.

ARTICOLO 16

ESERCIZIO FINANZIARIO GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Direttore Generale predispone lo schema del bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo al Presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno 15 giorni prima del loro esame e della successiva adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno. Detto bilancio viene trasmesso all'Amministrazione vigilante, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione.



N. 25/2007

4. La gestione dell'Ente si svolge in base al bilancio preventivo approvato.
5. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui sopra, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
6. L'Ente conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, in armonia con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed alla Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni nonché agli artt. 2423 e 2423/bis del Codice Civile.

ARTICOLO 17

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E CONTO CONSUNTIVO

1. Il Regolamento amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato ai sensi della normativa vigente, è approvato con decreto dell'Autorità vigilante di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero.
3. Il Direttore Generale predispose lo schema del Conto Consuntivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento, sottoponendolo al Presidente.
4. Insieme al Conto Consuntivo viene presentata, a cura del Presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale, nonché gli elementi informativi dettagliati sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introiti.



E 25/2007

5. Il Conto Consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione illustrativa del Presidente è sottoposto, almeno 15 giorni prima della adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Conto Consuntivo, corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 30 aprile di ogni anno. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, il Conto Consuntivo viene trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione all'Amministrazione vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, corredato dei relativi allegati.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

1. I rapporti di impiego e di lavoro del personale dipendente dell'Agenzia sono regolati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Al personale dell'Agenzia si applica il C.C.N.L. del comparto degli Enti pubblici non economici.

2. Per la gestione ed il funzionamento dei centri di responsabilità all'estero, in relazione alla complessità organizzativa degli stessi, l'Agenzia provvede con il personale di cui al comma 1. L'Agenzia può inoltre provvedere, eccetto che per le funzioni dirigenziali e direttive, mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana entrambi residenti nell'area di competenza dell'Ufficio da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO

1. Il Comitato tecnico-consultivo è composto di 40 membri, come disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.

2. Il Comitato tecnico-consultivo ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli Organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in relazione al piano promozionale triennale ed ai piani esecutivi annuali.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

Ai membri del Comitato spetta il rimborso spese per le missioni da effettuarsi presso la Sede Centrale dell'Agenzia ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito.



ARTICOLO 20

R 25/2007

NORMA FINALE

1. Con l'approvazione del presente Statuto cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel testo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2001 ed ogni altra disposizione normativa non compatibile.
2. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti nazionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

